

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

Spettabile

ERSI

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

Via Michele Jacobucci n. 4

67100 L'Aquila (AQ)

PARERE

sul bilancio della società "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A."

relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2020



1

I) Premessa

Il sottoscritto Germano Giovanardi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, codice fiscale GVNGMN72A01E058M, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Teramo al n. 525, con studio in Giulianova (TE) alla via Antonio Gramsci n. 121, tel. 085 9150009, fax 085 9150152, PEC giovanardigermano@legalmail.it, PEO commercialista@studiogaliffagiovanardi.it, ha ricevuto incarico di <<consulenza attività di supporto al controllo analogo sui bilanci 2020 dei 3 soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, Gran Sasso Acqua S.p.A. (sede L'Aquila), CAM S.p.A. (sede Avezzano - AQ), e di SASI S.p.A. (sede Lanciano - CH)>> dall'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) Abruzzo, giusta determina nr. 1/DIR-CA del 16/06/2021.

II) Finalità della presente relazione

In coerenza con l'incarico ricevuto e l'espletamento delle seguenti demandate attività di:

- analisi di tutta la documentazione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio della singola società;
- rilascio del parere;
- redazione eventuali repliche alle controdeduzioni del soggetto gestore;

il presente documento assolve la finalità di rimessione, in favore dell'ERSI, di un parere sul Bilancio della società "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." (d'ora in avanti, per brevità, "CAM SpA" o "Società") relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2020.

III) La società

La Società il cui bilancio è oggetto di analisi è la "Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." con sede in 67051 Avezzano (AQ), via Caruscino 1, capitale sociale €*26.419.100,00* i.v., P.IVA, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di L'Aquila al n. 01270510660, REA n. AQ-84032.

IV) Informazioni e documenti utilizzati

Il parere si fonda unicamente sulle informazioni desumibili dall'analisi dei seguenti documenti, prodotti in data 23/12/2021:

- Bilancio dell'esercizio chiusosi il 31/12/2020 (non in formato xbrl). Il documento (composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario) risulta corredato dalla Relazione del Consiglio di Gestione al Bilancio al

31/12/2020. Circa la Relazione sul Governo Societario ex art. 6 comma 4 D.Lgs 175/2016 la stessa viene indicata come “allegata” alla relazione del Consiglio di Gestione; tale documento non risulta tuttavia trasmesso allo scrivente, fatta salva la possibilità di comunque considerare altrimenti rese, in tutto o in parte, in senso alla Relazione del Consiglio di Gestione le informazioni prescritte dalla richiamata disposizione normativa che, nello specifico, prevede che <<1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività'. 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. >>

- Relazione al bilancio di esercizio rilasciata dalla società indipendente di revisione A&CG Consulting Group Srl in data 06/12/2021;

- parere dell'avv. Scurci in merito allo stralcio dei crediti ritenuti inesigibili.

Nella formulazione del presente Parere, quando si è fatto riferimento al contenuto dei singoli documenti esaminati, sono stati per brevità utilizzati anche i seguenti acronimi:

Documento	Acronimo
Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020	B.E.
Stato patrimoniale	S.P.
Conto economico	C.E.
Nota integrativa	N.I.
Rendiconto finanziario	R.F.
Relazione sulla Gestione	R.G.
Relazione della società di revisione	R.R.

V) Limiti ed utilità

L'attività di analisi dello scrivente risulta condizionata dal tempo a disposizione - compreso tra la data di ricezione della documentazione (23/12/2021) e quella per la remissione in tempo utile per il suo esame prima della data prevista di approvazione del bilancio di esercizio (30/12/2021) -, dalla tipologia dei documenti complessivamente analizzati e dalla qualità delle informazioni da essi desumibili.

In considerazione della particolare situazione in cui versa la Società a seguito della sua ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo, anche nella presente relazione verrà omissa il giudizio sui valori e sugli indicatori dl bilancio che, al momento, può ancora ritenersi di scarsa utilità/significatività.

Si formula conseguentemente il richiesto parere sui soli aspetti che, a giudizio dello scrivente, possono comunque essere ritenuti rilevanti.

PARERE

Premessa

Il bilancio in esame è quello relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2020 e, come quelli del 2019 e 2018, risulta redatto e portato all'attenzione dei soci per la sua approvazione ben oltre i termini legali. Le motivazioni di tale ritardo sono ampiamente illustrate dall'Organo Amministrativo della Società nella R.G. ed in N.I..

Per economia di trattazione sarà omissa la riproposizione delle considerazioni già formulate in precedenti Pareri e che in questa sede, a causa dell'invarianza dei sottostanti elementi di valutazione, potrebbero essere riproposte.

I

Si prende atto del fatto che, nella R.R., il soggetto incaricato della revisione contabile ha emesso i seguenti giudizi:

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

ed operato il seguente richiamo di informativa, senza rilievi:

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota Integrativa al bilancio di esercizio nella parte dedicata alla descrizione dell'area Crediti: *"La voce crediti verso clienti è in parte costituita da crediti caratterizzati da elevata anzianità, relativi a bollette emesse in data antecedente il 01/01/2010. Non si ritiene opportuna la cancellazione degli stessi dal bilancio, in quanto l'attività di riscossione è oggetto di affidamento ad una società esterna. Nel corso degli ultimi tre esercizi, parte dei crediti sono stati riscossi. Tuttavia, nel rispetto dei principi contabili OIC11 e OIC15 la società ha provveduto ad incrementare il fondo svalutazione crediti esistente, con la svalutazione del 100% di tutti i crediti con aging superiore a 4 anni, inclusi quindi quelli oggetto di riscossione esterna."*

Richiamiamo inoltre l'attenzione sulle "Premesse" della Nota Integrativa, nella parte in cui si descrive la chiusura della procedura di concordato con l'omologa del piano avvenuta in data 13 febbraio 2020.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Per una migliore comprensione sulla funzione del richiamo, si chiarisce che, in base al principio di revisione internazionale (ISA Italia) N. 706, un <<Richiamo di informativa>> è, per definizione, <<Un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori della funzione di un richiamo di informativa>>

Circa, invece, l'oggetto di detto richiamo e, in particolare, con riferimento alla svalutazione dei crediti effettuata dalla Società, si da atto che in N.I. vengano fornite:

- la seguente informazione con riferimento alle modalità di calcolo del "Fondi svalutazione

crediti”:

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2020						
nome	saldo	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
ammine*	4.482.398,12 €	1.034.354,06 €	575.890,43 €	415.125,93 €	205.232,55 €	2.250.195,05 €
G.A.C.A.	250.213,80 €	247.345,79 €	- €	- €	- €	12.868,01 €
GSA	- €	- €	- €	- €	149.484,48 €	149.484,48 €
Regione Lazio	269.281,34	270.446,00	0,00	0,00	280.139,08	-281.303,74
APS	564.264,54 €	564.264,54 €	- €	- €	- €	- €
Regione Abruzzo	76.744,81 €	- €	- €	- €	- €	76.744,81 €
	5.652.902,71 €	2.116.410,49 €	575.890,43 €	415.125,93 €	636.456,21 €	1.309.019,55 €
	45.969.055,13 €	11.320.272,19 €	5.640.008,81 €	4.375.853,96 €	3.697.062,87 €	20.335.857,30 €
Crediti al netto G.U.	40.316.152,42 €	9.603.861,70 €	5.064.118,38 €	3.960.728,03 €	3.060.806,66 €	18.426.837,85 €
Incarichi di piccole utenze 2021	-	3.701.612,98 €	296.545,15 €	162.355,76 €	89.016,24 €	221.299,65 €
netto da svalutare	6.102.249,72 €	4.767.573,23 €	3.796.372,25 €	2.971.590,42 €	18.205.538,00 €	

Criterio adottato per il calcolo del fondo:						
Svalutazione per fasce di scadenza	still valid	Past Due 1 year	Past Due 2 years	Past Due 3 years	Past Due 4 years	Past Past/Past Due 5+ years
	7%	15%	20%	30%	95%	
	427.157,41	715.135,98	759.674,45	891.477,13	17.295.261,10	
						20.888.706,07
						18.215.210,85
						1.873.495,22
						totale:
						FSC in COGE
						delta

- le seguenti ulteriori informazioni in merito alla sua movimentazione:

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato, di fatto, adeguato nell'anno 2017 con un consistente incremento attraverso un accantonamento effettuato tenendo conto sia della natura del credito che della sua anzianità.

Successivamente lo stesso metodo è stato applicato anche in occasione della redazione al bilancio 2018 e in occasione della redazione del bilancio 2019 e bilancio 2020

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto, pertanto, mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione.

Saldo al 31.12.2019	18.215.211
Accantonamento 2020	1.873.495
Utilizzo	-2.608.862
Saldo al 31.12.2020	17.479.843

Nel corso dell'anno 2020 lo stesso fondo è stato utilizzato per € 2.608.862 per lo stralcio di crediti, completamente svalutati in esercizi precedenti, non più recuperabili sulla base di specifica relazione dell'avvocato incaricato.

A tal riguardo si evidenzia che, in base alle succitate informazioni, il Fondo svalutazione che viene indicato come iscritto in bilancio alla data del 31/12/2020 (€*17.479.843*) risulta inferiore di € 2.608.463 rispetto a quello calcolato secondo lo schema esposto in N.I. (pag. 18) e questo, può desumersi, per via della sua mancata reintegrazione dell'importo utilizzato nel corso del 2020 (vedasi Tabella che segue)

		Anno di riferimento del credito					Totale
		2020	2019	2018	2017	ante 2017	
A	Netto da svalutare al 31/12/2020	6.102.248,72 €	4.767.573,23 €	3.796.372,25 €	2.971.590,42 €	18.205.538,00 €	35.843.522,62 €
B	% di svalutazione	7,0%	15%	20%	30%	95%	
C=AxB	F.do svalutazione al 31/12/2020	427.157,41 €	715.135,98 €	759.274,45 €	891.477,13 €	17.295.261,10 €	20.088.306,07 €
D	Valore del fondo al 31/12/2020						17.479.843,00 €
E=C-D	Differenza						2.608.463,07 €

II

Della informativa sull'operazione di ristrutturazione.

L'informativa resa in N.I. relativa all'omologato concordato preventivo non appare pienamente rispettosa (o almeno non ne fornisce una esposizione organica) delle previsioni contenuta nel §81A del principio contabile OIC 19, che così recita: <<Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa, da fornire riguarda:— la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa ossia l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore; — le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo: • la tipologia di ristrutturazione del debito; • la data della ristrutturazione; • una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito • la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito; • la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione; • la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo; • la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze; • la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione; • i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito; • le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio; • un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate; • il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio; • il beneficio derivante dalla ristrutturazione; • la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione; • il tasso

7

contrattuale ante e post-ristrutturazione; • il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione; • la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;

• l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti; • l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art. 2427, n. 6, codice civile; • l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, codice civile. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, codice civile). – gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice. Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare: – il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche in relazione alla tempistica di realizzazione; – il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano; – nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità; – le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie. Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa>>.

III

Della coerenza del Piano concordatario con l'orizzonte temporale della Convenzione.

Tenuto conto del fatto che (R.G., pag. 5):

Il Consorzio Acquedottistico Marsicano gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 Marsicano con affidamento diretto "in house providing" fino al 31/12/2026 in forza di convenzione sottoscritta in data 08/01/2007 e riformulata con atto del Commissario Unico Straordinario dell'Ente D'Ambito Aquilano n. 8 del 09/08/2016.

che in N.I. (pag. 2)

Si evidenzia che in data 05 marzo 2018 il Consorzio ha avviato la procedura di concordato in continuità che si è chiusa con l'omologa avvenuta in data 13 febbraio 2020; viene meno quindi

che, per quanto noto allo scrivente, il Piano di Concordato prevede (Decreto di omologa):

1. Il piano concordatario

Il piano concordatario prevede che il pagamento dell'indebitamento esistente al momento della presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 161, co. 6, l. fall. avverrà tramite i flussi generati dalla continuità aziendale e gli incassi dei crediti maturati nel frattempo.

Sulla base delle previsioni di piano modificato, la proposta modificata sottoposta alla votazione dei creditori è la seguente:

- pagamento del 100% dei debiti prededucibili (Euro 1,9 milioni), alla scadenza;
- pagamento integrale dei debiti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c. (euro 624 mila, compreso TFR da liquidare), entro 12 mesi dall'omologazione definitiva del concordato;
- pagamento integrale dei debiti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. (euro 298 mila, compreso fatture da emettere), entro 12 mesi dall'omologazione definitiva del concordato;
- pagamento integrale dei debiti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. (euro 535 mila), entro 12 mesi dall'omologazione definitiva del concordato;
- pagamento parziale dei debiti previdenziali assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2753 c.c. (Euro 2,65 milioni), entro 12 mesi dall'omologazione definitiva del concordato. La parte dei debiti previdenziali (assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.) che eccede quella soddisfatta con le modalità di cui sopra è stata degradata al rango chirografario. I debiti chirografari, *ab origine* chirografari o divenuti tali per effetto dell'incapienza del bene su cui grava la prelazione, sono stati suddivisi in tre classi:
Classe 1. Debiti previdenziali ex art. 2753 e 2754 c.c. e debiti erariali ex artt. 2752 e 2758 c.c. degradati al rango chirografario - Euro 7,9 milioni. Per tale classe di creditori privilegiati degradati (quota eccedente il valore stimato dell'attivo in caso di liquidazione di cui alla perizia giurata ex art. 160, co. 2, l. fall. redatta dal dott. Barbati) è prevista la transazione

fiscale ex art. 182 *ter* l. f. ed il pagamento in misura pari al 27% del loro valore nominale, da effettuarsi in due *tranches*: la prima *tranche*, pari al 75% del totale promesso alla classe, entro 12 mesi dalla prevista data di omologa del concordato, la seconda pari al 25% del totale promesso alla classe, entro 24 mesi dalla prevista data di omologa del concordato.

Classe 2. Debiti finanziari chirografari - Euro 11.491.000,00 Per tale classe è previsto il pagamento in misura pari al 25% del loro valore nominale, da effettuarsi in quattro *tranches*: la prima *tranche*, pari al 25% del totale promesso alla classe, entro 24 mesi dalla prevista data di omologa del concordato, la seconda pari al 25% del totale promesso alla classe, entro 36 mesi dalla prevista data di omologa del concordato, la terza, pari al 30% del totale promesso alla classe, entro 48 mesi dalla prevista data di omologa del concordato e la quarta, pari al 20% del totale promesso alla classe, entro 60 mesi dalla prevista data di omologa del concordato.

Classe 3. Debiti commerciali chirografari *ab origine* - Euro 84,3 milioni. Per tale classe è previsto il pagamento in misura pari al 26% del loro valore nominale, da effettuarsi in quattro *tranches*: la prima *tranche*, pari al 25% del totale promesso alla classe, entro 24 mesi dalla prevista data di omologa del concordato, la seconda pari al 25% del totale promesso alla classe, entro 36 mesi dalla prevista data di omologa del concordato, la terza, pari al 30% del totale promesso alla classe, entro 48 mesi dalla prevista data di omologa del concordato e la quarta, pari al 20% del totale promesso alla classe, entro 60 mesi dalla prevista data di omologa del concordato. La società si è impegnata ad assicurare il pagamento delle percentuali indicate.

La proposta prevede, altresì: - il pagamento integrale del credito nei confronti del fornitore strategico ATO, previa autorizzazione del Tribunale art. 182 *quinquies* l.f.; nessuna forma di pagamento, nell'ambito del periodo di piano, in favore dei Comuni che hanno reso la comunicazione di postergazione volontaria dei propri crediti; i Comuni soci e non che non hanno fatto pervenire le dichiarazioni di postergazione sono invece inseriti tra i creditori chirografari commerciali della classe sub 3) e destinatari della percentuale di pagamento promessa ai creditori di tale classe.

I tempi per l'esaurimento delle operazioni di soddisfazione dei creditori sono stati indicati, nel piano, in un arco temporale di cinque anni e sei mesi dall'omologazione definitiva della proposta concordataria.

e che la Società dichiara di essersi avvalsa della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 23/2020 (N.L., pag. 5):

Effetti Covid-19

In relazione agli effetti della pandemia Covid-19 la società non ha avuto bisogno di fare riferimento all'esonero di cui all'art. 7 del D.L.n. 23/20 (Decreto Liquidità) e poi l'art. 38-*quater* della Legge n. 77/20 (esonero per l'organo amministrativo di valutare la continuità aziendale dell'impresa) né all'art. 60, comma 7-*quater*, D.L. n. 104/20, c.d. "*decreto Agosto*" (possibilità di sospendere gli ammortamenti annuali), ha solo usufruito della sospensione di 6 mesi nella procedura di concordato ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. 23/2020.

disposizione che prevede che<<1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi>>, risulta conseguenziale concludere che l'effettiva fattibilità della proposta andrà attentamente monitorata tenendo in debito conto i mutati orizzonti temporali anche con riferimento alla durata residua della Concessione

IV

Del personale.

La Società riferisce delle seguenti "criticità" connesse al personale:

((N.I., pag. 1)

11

- Solo in data 09 marzo 2021 è stato approvato il bilancio chiuso al 31/12/2019 a seguito del rallentamento dell'attività ordinaria amministrativa per le attività richieste dalla procedura di concordato che hanno impegnato le poche risorse aziendali in attività straordinarie;

((N.I., pag. 35)

A riguardo le ore di straordinario effettuate nel 2020 sono state 9.861 contro le 9.492 del 2019 (+3,88%)

Il ricorso al lavoro straordinario è giustificato da una parte per gli interventi tecnico – operativi, fuori dall'orario di lavoro ordinario, necessari a garantire il SII agli utenti (carenza di acqua dovuta alla mancanza di piogge e nevicate durante il periodo invernale, riparazioni degli impianti idrici e fognari etc.), dall'altra per una carenza di personale a seguito di fuoriuscite dal lavoro per pensionamento ed altro.

ma da anche del fatto che:

(a)

Nel piano di concordato particolare attenzione è stata quindi data alla riduzione dei costi (personale ed energetici). E' doveroso precisare che, sebbene l'aspetto reddituale ricopra un

(b)

La Società CAM S.p.A., in riferimento alla riduzione del costo del personale prevista nel Concordato Preventivo in continuità, depositato presso il Tribunale di Avezzano in data 04 marzo 2018, al fine di rivitalizzare l'azienda con un cambiamento anche delle risorse umane e aumentare la produttività e l'efficienza, ha attuato un piano di scivolo su base volontaria e di accompagnamento alla pensione (quota 100) che ha avuto luogo anche nel corso del 2019 e 2020. Di tale argomento si dirà in modo più diffuso nella sezione dedicata al personale.

per cui appare logico poter conseguentemente concludere che la possibilità di superare dette "criticità", da una parte, e la concreta realizzabilità della proposta di concordato, dall'altra, siano questioni tra loro intimamente connesse e correlate.

V

Della possibile presenza di refusi

Si evidenzia l'esistenza dei seguenti possibili refusi di stampa in N.I. con riferimento alle annualità indicate:

(a)

pag. 3

Il risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 risente ancora per minima parte degli effetti della laboriosa attività di ricostruzione contabile finalizzata alla presentazione del piano di concordato ed in larga parte dal mancato efficientamento del costo per l'energia elettrica e dell'ancora elevato costo del personale. Infatti il Consorzio non è ancora riuscito infatti a passare al mercato libero, che avrebbe garantito un risparmio del costo dell'energia elettrica di circa il 20%, proprio a causa della pendenza della procedura di concordato, pur avviando tutte le procedure necessarie non si è riusciti a trovare un operatore per il servizio in mercato libero, in quanto tutte le garanzie richieste (polizze fidejussorie assicurative o bancarie) non erano stipulabili dall'ente in procedura concordataria.

(b)

pag. 14

Anche nel 2019, così come già fatto nel 2018 quindi sono stati computati gli ammortamenti finanziari sui beni ex Casmez, gli ammortamenti su dette infrastrutture, pur essendo correttamente calcolati ed inseriti nel conto economico al fine di segnalare la diminuzione di valore dei cespiti cui afferiscono, non vengono riconosciuti in tariffa ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico tempo per tempo vigenti (585/2012, 643/2013, 664/2015) in quanto relativi ad infrastrutture già finanziate dalla tassazione generale. Per questo motivo, e su richiesta dell'Ente d'Ambito Marsicano si propone inoltre un bilancio pro - forma per l'esercizio 2019 in cui vengono eliminate dallo stato patrimoniale le immobilizzazioni trasferite gratuitamente al CAM SpA dalla Ex Cassa per il Mezzogiorno con ricalcolo delle tasse, benché in questo caso solo virtuali, senza tenere conto del riporto delle perdite dei precedenti esercizi (che in caso di eliminazione delle infrastrutture ex CASMEZ non si sarebbero generate).

VI

Della possibile presenza di incongruenze informative.

(a)

Si segnala l'incongruenza informativa tra il titolo del paragrafo della N.I. e la parte iniziale delle informazioni in esso indicate, che qui si riporta:

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

In questa voce sono ricompresi, oltre agli oneri pluriennali (costi di impianto ed ampliamento), anche tutti quei beni realizzati a seguito del contratto di concessione stipulato con il titolare del servizio (A.T.O. 2 Marsicano) nonché le migliorie e/o le manutenzioni straordinarie effettuate sui beni gestiti in concessione dalla Società CAM- SPA.

Più precisamente, rientrano in questa voce le opere realizzate (tratti di rete) o le manutenzioni straordinarie operate sulle reti idriche, di fognatura e impianti di depurazione che il Gestore ha in uso e per i quali ha l'obbligo del mantenimento del buono stato di funzionamento (così come prevede l'art. 2° comma 2° della Convenzione nonché al punto 6 Parte II del Disciplinare Tecnico; il discrimine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è precisamente individuato dal medesimo disciplinare).

(b)

13

A pag. 10 della N.I., inoltre, la Società afferma che

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.

ma poi a pag. 15 dello stesso documento invece che:

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

e a pag. 22, nuovamente in senso contrario a precedente, allorché analizza la composizione dei ratei e risconti attivi, che la voce risconti attivi:

- 1) per € 240.115 rappresenta l'importo delle 7 rate restanti (rispetto alle 18 iniziali equivalenti alla durata di 18 anni del contratto di leasing stipulato con FINECO LEASING relativamente alla nuova sede del CAM – SPA, rimodulato nel 2011 con durata fino al 2029) del riscontro attivo iniziale di 616.667 Euro ancora da attribuire sui restanti futuri esercizi.

In caso di effettiva presenza di contratti di leasing, mancherebbe poi la relativa prescritta informativa in N.I..

VII

Del risultato della gestione finanziaria.

L'informazione resa in N.I. (pag. 38):

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -81.294 contro gli € -77.936

appare non coerente con le informazioni desumibili dal prospetto numerico del C.E.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
- altri	328.604	373.960
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- altri	-81.294	-451.896
	247.310	-77.936
17bis) Utili perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari	247.310	- 77.936

14

VIII

Della fiscalità anticipata

Si ritiene utile evidenziare che nel bilancio in esame venga riportata la seguente informazione in merito alle imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.

	Valore esercizio precedente	Variazione	Variazione (%)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:			
imposte correnti	0	0	0%
Totale	0	0	0%

Al 31/12/2020 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.

e, dunque, non vengono fornite notizie (neppure mediante un semplice – ma opportuno, a giudizio di chi scrive - richiamo) in merito a (le motivazioni che indussero alla mancata iscrizione de) la fiscalità anticipata connessa alle perdite “fiscali” d’impresa riportabili, oggi utilizzate (per €*3.750.010*) nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio chiusosi il 31/12/2020 per “abbattere” integralmente l’egual reddito imponibile:

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità			
RN1	Reddito	1	.00	2	.00	3	3.750.010,00
RN2	Perdita						.00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d’investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	.00	2	.00	3	.00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
	(di cui di anni precedenti)	1	.00	2	3.750.010,00	3	.00
				3	.00	4	3.750.010,00
		Perdite non compensata		Privanti scanti			

Il che avrebbe potuto portare ad una diversa esposizione dei relativi dati in bilancio. Si ritiene a tal riguardo sufficiente richiamare in questa sede la relativa previsione del principio contabile OIC 25 <<Perdite fiscali. 47. Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. 48. Una perdita fiscale per un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie. 49. Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l’Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili. La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi. 50. Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter “imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti. La ragionevole certezza può sussistere quando: (a) esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali e/o (b) vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro. 51. Un’attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter “imposte anticipate” dell’attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico. 52. Le indicazioni contenute nei paragrafi 47-51 sono applicabili anche con riferimento alle perdite fiscali che emergono nell’ambito del regime di consolidato fiscale. La ragionevole

Germano Giovanardi
Dottore Commercialista
Revisore dei conti

certezza circa la recuperabilità delle perdite fiscali è valutata con riferimento alle proiezioni dei risultati fiscali (pianificazione fiscale) di ciascuna società aderente al consolidato fiscale>>.

Le valutazioni fornite riflettono il punto di vista di chi scrive secondo l'attuale conoscenza dei fatti.

Valutazioni ed informazioni più attendibili e/o particolari potranno essere offerte, se richieste e/o necessarie, solo dopo aver acquisito la documentazione necessaria ad estrapolare le informazioni utili allo scopo.

Salvo eventuali richieste di integrazione e/o necessarie rettifiche.

Consta di numero sedici (16) pagine dattiloscritte, progressivamente numerate dalla n. 1 alla n. 16.

Giulianova (TE), 27 dicembre 2021

In fede

Dott. Germano Giovanardi

(documento firmato digitalmente)

Da: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
Inviato: martedì 28 dicembre 2021 09:34
A: CAM S.P.A. Uff. amm.
Oggetto: U.4762_2021 - ERSI -CAM verbale CdG n. 18 del 4 novembre 2021-signed
Allegati: U.4762_2021 - ERSI -CAM verbale CdG n. 18 del 4 novembre 2021-signed.zip

IN ALLEGATO SI TRASMETTE LA NOTA IN OGGETTO.
CORDIALI SALUTI.

E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato
C.F. e P. IVA 93093990666
Sede Legale Via Michele Jacobucci, 4 (palazzo dell'Emiciclo, piano -1, stanza 10) -
67100 L'AQUILA

Tel. 0862 203840

E-Mail protocollo@ersi-abruzzo.it
P.E.C.: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it



Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate appartenenti alla Società ed al mittente sopra indicati. La presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Regolamento Ue n. 679/2016 e da leggi civili e penali in materia. Qualora abbiate ricevuto questa e-mail per errore siete cortesemente pregati di provvedere a darne immediata comunicazione al mittente, mediante l'indirizzo di posta elettronica o i numeri telefonici indicati per poi procedere alla cancellazione. Si avvisa che la divulgazione del contenuto a Lei non indirizzato costituisce condotta punibile penalmente ai sensi degli artt.616 e 618 c.p. e che tutti i danni che dovessero derivare, al mittente o a terzi, a causa di tale illecita diffusione saranno oggetto tutela risarcitoria ex art.2043 c.c. dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Grazie per la collaborazione e la disponibilità.

Ai sensi dell'Art. 13 Regolamento Ue 679/2016 si informa, inoltre, che i dati personali a Lei riconducibili, vengono trattati nel rispetto del predetto Regolamento Ue 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. come chiarito nella specifica informativa pubblicata sul sito (www.ersi-abruzzo.it).

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

